ADEGUAMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 15

Riassorbimento dei posti in soprannumero

Nella prima applicazione della presente legge, dopo il passaggio nei ruoli organici del personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana previsto dal precedente articolo 2, gli impiegati in soprannumero in ogni ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto delle disposizioni contenute nella legge 4 giugno 1951, n. 367, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e nelle leggi 19 aprile 1957, n. 270, 19 ottobre 1958, n. 928, 22 ottobre 1961, n. 1143, 3 novembre 1961, n. 1170, e 4 febbraio 1966, n. 32, sono collocati in organico per un numero di posti pari all'aumento apportato ad ogni organico detratti i posti necessari al passaggio di cui sopra. Il personale proveniente dai soppressi ruoli aggiunti, che non sia collocato in organico ai sensi del precedente comma resta in soprannumero; per il riassorbimento di tale soprannumero si applicano le disposizioni della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Versione in vigore dal 19 agosto 1967, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adeguamento degli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici
Estremi	Legge 6 agosto 1967, n. 698
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adeguamento-degli-organici-del-personale-del-ministero-dei-lavori/art-15-riassorbimento-dei-posti-in-soprannumero

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it